



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 130 del 2011, proposto da:
CIR Costruzioni S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv. Vittorio Biagetti, Alberto Gamberini
e Claudio Moscati, con domicilio eletto presso lo studio di
quest'ultimo, in Bologna, via Savenella n. 2;

contro

Provincia di Ferrara, in persona del Presidente della Giunta
Provinciale p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Lorenzo Valgimigli e
Carmela Cappello, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in
Bologna, via Rubbiani n. 3;

nei confronti di

Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Soc.
Coop. p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso dagli avv. Alessandro Cinti ed Enrico Carpanelli, con domicilio

eletto presso lo studio del primo, in Bologna, via D'Azeglio n. 19;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Nuova Cir S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Vittorio Biagetti, Alberto Gamberini e Diego Bolognini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paolo Foschini, in Bologna, via San Vitale n. 40/3/A;

per l'annullamento, previa sospensiva,

a) della determinazione del Dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Ferrara prot. n.101930/10, esecutiva in data 21 dicembre 2010, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a Consorzio Ravennate delle cooperative di produzione e lavoro s.c.p.a. della procedura aperta per l'appalto delle opere di viabilità d'accesso da nord-ovest al nuovo polo ospedaliero S. Anna in località Cona di Ferrara — Sottoprogetto B dell'accordo di programma per la realizzazione delle opere di completamento 1° lotto funzionale; b) della nota in data 21/12/2010, con la quale è stata fornita notizia dell'aggiudicazione definitiva; c) dei verbali tutti di gara.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Provincia di Ferrara e Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Soc. Coop. p.a.;

Visto l'atto d'intervento *ad adiuvandum* di Nuova Cir s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2012, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, CIR Costruzioni s.p.a. – impresa che ha partecipato alla procedura aperta bandita dalla provincia di Ferrara per l'appalto delle opere di viabilità di accesso da nord – ovest al nuovo polo ospedaliero S. Anna in località Cona di Ferrara Sottoprogetto B – chiede l'annullamento sia del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara a Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro s.c.p.a., con la relativa nota di comunicazione dell'aggiudicazione, sia di tutti i verbali di gara. L'interessata svolge inoltre contestuale azione di risarcimento del danno che ritiene di avere subito a causa degli atti impugnati, da soddisfarsi o in forma specifica o, in subordine, per equivalente monetario.

A sostegno della principale azione impugnatoria C.I.R. Costruzioni s.p.a. deduce motivi in diritto rilevanti: A) violazione dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere sotto diversi profili, perché sarebbe viziata l'offerta della concorrente divenuta aggiudicataria, in quanto, nello specifico, le “dichiarazioni cumulative

per ammissione a gara d'appalto presentate da Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro e da Cooperativa Costruzioni contengono menzioni di precedenti penali a carico del Geom. M. Ceccoli Vicepresidente, Legale rappresentante e Direttore tecnico del Consorzio cessato dalla carica in data 29/1/2008 e, quindi, nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara e, inoltre, a carico del sig. M. Silvagni, Direttore tecnico della cooperativa Costruzioni (condanne per 5 reati di bancarotta fraudolenta, 1 per bancarotta semplice, 2 per ricorso abusivo al credito e una per evasione fiscale) cessato dalla carica il 21/3/2008 e, quindi, sempre entro il triennio antecedente la pubblicazione del bando. L'esistenza di condanne penali a carico di tali soggetti imponeva all'amministrazione appaltante ad escludere le concorrenti dall'appalto in questione; B) eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità manifesta, poiché i giudizi espressi sulla ricorrente e sulla aggiudicataria sono, con riferimento alle singole componenti delle due offerte manifestamente illogici. Per il criterio b1) "soluzioni migliorative del sistema di smaltimento delle acque superficiali privilegiando le proposte che diano maggiori garanzie in termini di efficacia e di minore spesa di manutenzione (max. punti 8) al consorzio aggiudicatario è stato assegnato il suddetto punteggio massimo, mentre alla ricorrente il punteggio zero. Ciò è palesemente illogico, dal momento che CIR ha adottato soluzioni tecniche di rilievo assoluto. Anche per il criterio b2, è illogico l'alto punteggio attribuito al consorzio di punti 8 su 10, dato che nella sua offerta

l'illuminazione pubblica e la segnaletica fossero entrambi parziali. Nel criterio b3) è irragionevole avere attribuito all'aggiudicatario il punteggio max di p. 10, sebbene l'offerta fosse esteticamente modesta e basata sull'impiego di trattamenti scarsamente durevoli; altrettanto illogico è avere assegnato a CIR solo 2,5 punti, a fronte di un'offerta caratterizzata dall'impiego di un rivestimento completo e di pregio estetico e di trattamenti duraturi e resistenti. Nel criterio b4) è illogico che al Consorzio sia stato assegnato il punteggio massimo (10 punti) e alla ricorrente solo 5 punti, a fronte di un'offerta di quest'ultima completa di miglioramento della portanza lungo tutta la massicciata stradale e un'offerta dell'aggiudicataria comportante solo un miglioramento per alcune zone. Infine, la ricorrente rileva la superficialità e l'approssimazione con le quali sono state fatte le valutazioni, dal momento che, come risulta dal verbale della terza seduta della Commissione, i tre componenti il seggio di gara hanno assegnato punteggi identici alle singole componenti tecniche delle tre imprese partecipanti alla gara.

La Provincia di Ferrara, costituitasi in giudizio, in via preliminare chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile in quanto la ricorrente non ha alcun interesse ad annullare il provvedimento impugnato, non potendo comunque essa diventare aggiudicataria della gara, avendo essa rilasciato, in sede di partecipazione, false dichiarazioni relativamente allo stato di regolarità in riguardo ai versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, emergendo dal DURC omissioni nei versamenti di contributi INPS, INAIL e Cassa

Edile fino al 2/12/2010. Ulteriore causa di inammissibilità del ricorso deriverebbe, sempre secondo l'amministrazione provinciale, dal fatto che, nelle more, C.I.R. Costruzioni è stata ammessa alla procedura concorsuale di concordato preventivo; con la conseguenza che, anche in caso di eventuale accoglimento del ricorso, essa non potrebbe comunque diventare aggiudicataria della gara, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 163 del 2006. Nel merito, la Provincia di Ferrara ritiene che il ricorso debba essere respinto, in ragione della ritenuta infondatezza di tutte le censure ivi rassegnate.

Si è inoltre costituito in giudizio il Consorzio Ravennate delle cooperative di produzione e lavoro, quale impresa aggiudicataria della gara e soggetto controinteressato, chiedendo la reiezione del gravame, in quanto infondato.

Ha infine notificato atto d'intervento *ad adiuvandum* le ragioni di parte ricorrente Nuova CIR s.r.l., chiedendo, in adesione alle richieste della ricorrente, l'accoglimento del gravame.

Con ordinanza collegiale n. 172 in data 18/2/2011, questa Sezione ha respinto l'istanza cautelare presentata dalla ricorrente; decisione, questa, confermata poi dal Consiglio di Stato, sez. V, in sede di appello cautelare con ordinanza n. 1880 del 2/5/2011.

Alla pubblica udienza del 3 maggio 2012 la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione come da verbale.

Il Collegio ritiene di potersi esimere dall'esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso, entrambe formulate dalla resistente amministrazione provinciale, in quanto lo stesso va respinto nel

merito.

In particolare, non merita accoglimento la prima censura, con la quale la ricorrente ritiene che l'aggiudicazione definitiva della gara in favore del Consorzio controinteressato sia illegittima per violazione dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s. m. e i..

Il Collegio osserva, al riguardo, che l'amministrazione appaltante ha espletato idonea attività istruttoria riguardo alle dichiarazioni cumulative e ai precedenti penali ivi riportati a carico degli ex dipendenti del Consorzio Ravennate sigg. Mauro Ceccoli e Massimo Silvagni, nel primo caso ritenendo condivisibilmente che i precedenti penali a carico del Ceccoli non fossero rilevanti per determinare l'esclusione del Consorzio, in quanto relativi a una violazione del Codice della Strada e a una condanna risalente al 1995 con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per la quale è intervenuta pronuncia di estinzione del reato ai sensi del successivo art. 445 c.p.p.; nel secondo caso considerando che il licenziamento del Silvagni, intervenuto dopo tre mesi dalla avvenuta conoscenza delle condanne per gravi reati commessi da quest'ultimo propria a causa di tale scoperta, costituisse atto comprovante la completa dissociazione dell'impresa dal comportamento del proprio dipendente, come richiesto dall'art. 38 D. Lgs. n. 286 del 2006 a ciascuna impresa concorrente al fine di non incorrere nell'esclusione dalla gara. In riferimento a quest'ultima fattispecie, il Collegio deve rilevare che l'amministrazione provinciale ha altresì fornito ulteriori elementi atti a comprovare che, oltre il disposto licenziamento del collaboratore,

nessuna ulteriore misura dissociativa poteva essere chiesta al Consorzio, stante la recente assunzione del medesimo (27/11/2007) e stante il fatto che i reati erano estranei alla carica da questi ricoperta, in quanto commessi ben prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro con il Consorzio ravennate.

Il secondo motivo del ricorso risulta invece inammissibile, posto che, in riferimento alle valutazioni operate dal seggio di gara, la ricorrente non ne dimostra in alcun modo la contraddittorietà e o manifesta irragionevolezza, o, ancora, che le stesse derivino da palese travisamento di fatto; con ciò pretendendo, tuttavia, di sostenerne l'illegittimità mediante la mera – ed inammissibile - sostituzione della propria personale valutazione degli elementi costituenti l'offerta tecnica a quella operata dalla Commissione di gara, e, quindi, in definitiva, mediante l'ipotetica attribuzione o di una maggiore valutazione della propria offerta o di una minore valutazione dell'offerta del Consorzio aggiudicatario.

Detta inammissibilità emerge infatti, dalle stesse argomentazioni con le quali la ricorrente afferma l'illogicità dell'attribuzione di punti "0" alla stessa per l'elemento dell'offerta tecnica b1, punteggio ritenuto illogico "...poiché la CIR Costruzioni S.p.a. ha adottato soluzioni tecniche di rilievo assoluto ...", o ancora, relativamente al parametro b2) ove, invece, a essere illogica è la valutazione di punti 8 attribuita al Consorzio aggiudicatario, ritenuta troppo alta perché "...nella sua offerta l'illuminazione pubblica fosse solo parziale e la segnaletica anch'essa solo parziale". Parimenti risultano inammissibili le

generiche considerazioni svolte in ordine al parametro b3) ove l'attribuzione del max. punteggio attribuibile (10 punti) al Consorzio è ritenuta irragionevolmente alta poiché "...proposta...esteticamente modesta e basata sull'impiego di trattamenti scarsamente durevoli".

Sulla base delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che debba essere respinta l'azione impugnatoria principalmente proposta dalla ricorrente. Parimenti è da respingere, pertanto, la contestuale subordinata azione risarcitoria.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente e la società Nuova CIR s.r.l., intervenuta *ad adiuvandum*, quale parti soccombenti, al pagamento, in solido tra loro, delle spese relative al presente giudizio in favore delle controparti resistenti, che liquida per l'importo onnicomprensivo di €. 12.000,00 (dodicimila/00) oltre c.p.a. e i.v.a.; di cui €. 6.000,00 in favore di amministrazione provinciale di Ferrara ed €. 6.000,00 oltre c.p.a e i.v.a. in favore di Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro s.c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012, con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)